

**DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI REGOLARITA' DEL
SOGGIORNO DEI CITTADINI COMUNITARI
(per i cittadini già iscritti in anagrafe prima del 11 aprile 2007)**

L'attestato viene rilasciato ai cittadini già iscritti in anagrafe. Per le persone che hanno richiesto la residenza dopo l'entrata in vigore del D. Lgs.30/2007 (11 aprile 2007) non viene richiesta nessuna documentazione in quanto già presentata in fase di apertura della pratica di iscrizione anagrafica.

Le persone che erano già iscritte prima di tale data devono presentare la documentazione sotto indicata:

LAVORATORI SUBORDINATI	<ol style="list-style-type: none"> 1. documento d'identità (passaporto o carta d'identità) 2. l'ultima busta paga o la ricevuta di versamento di contributi all'INPS, ovvero, alternativamente, il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l'impiego) o la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso. <p style="text-align: center;"><u>Regime transitorio per neo comunitari (rumeni e bulgari)</u></p> <p>L'accesso al mercato del lavoro non è subordinato ad alcuna condizione per il lavoro stagionale e per il lavoro nei seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero; domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato.</p> <p>Per tutti i restanti settori produttivi – ai quali il cittadino della Romania e della Bulgaria accede previa rilascio del nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura - il lavoratore dovrà produrre anche tale documento ai fini dell'iscrizione anagrafica disciplinata dal decreto legislativo, (salvo quelli già regolarmente soggiornati alla data del 1 gennaio 2007)</p> <p>Il regime transitorio durerà fino al 1° gennaio 2008.</p>
LAVORATORI AUTONOMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documento d'identità (passaporto o carta d'identità) 2. Attestazioni prescritte per esercitare attività lavorativa (il certificato d'iscrizione alla camera di commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, per quanto riguarda l'esercizio di libere professioni basterà la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale. Il diritto di soggiorno riguarda anche il lavoratore comunitario distaccato. Per l'iscrizione anagrafica occorrerà acquisire la dichiarazione della filiale italiana della casa madre.
STUDENTI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documento d'identità (passaporto o carta d'identità) 2. Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, l'autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. dati del conto corrente postale e/o bancario) 3. Certificazione di iscrizione al corso e durata dello stesso <p>polizza di assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, la durata della polizza sanitaria</p>

	deve essere di almeno 1 anno, o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno. I formulari E106, E120, E121 (o E 33), E109 (O e 37) presentati dai cittadini dell'Unione, soddisfano il requisito della copertura sanitaria al fine dell'iscrizione anagrafica. Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.
ALTRI (cioè non lavoratori o studenti)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documento d'identità (passaporto o carta d'identità) 2. Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, l'autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. dati del conto corrente postale e/o bancario) 3. Polizza di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo
FAMIGLIARI	<ol style="list-style-type: none"> a) documento di identità (passaporto o documento equipollente se provenienti dall'estero) b) visto di ingresso se provenienti da Paesi per i quali è richiesto c) Documentazione attestante la qualità di familiare (es certificato di matrimonio, certificato di nascita con paternità e maternità, ecc.); la documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto, legalizzata. d) Documentazione che attesti che il familiare è a carico del cittadino comunitario solo in caso di discendenti di età superiore ai 21 anni o di ascendenti; la documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto, legalizzata. e) Attestato di richiesta di iscrizione del familiare comunitario (solo quando la richiesta di iscrizione non viene fatta assieme a quella del cittadino comunitario) <p><u>Per familiari si intendono</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il coniuge ➤ i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge ➤ gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge <p>I familiari non comunitari devono chiedere anche il permesso di soggiorno alla Questura, l'iscrizione in anagrafe verrà fatta solo dopo la presentazione del permesso.</p>
COSTO	n.2 Marche da bollo da 14,62 euro + 0,52 euro di diritti di segreteria

ATTENZIONE

I comunitari non ancora residenti, ma in possesso della Ricevuta di richiesta del permesso/carta di soggiorno rilasciata dalla Questura o dalle Poste, devono presentare unicamente tale ricevuta e fare una dichiarazione sulla sussistenza delle condizioni di soggiorno previste dal decreto legislativo.

**TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA' ESSERE PRODOTTA
IN ORIGINALE E IN COPIA, L'UFFICIO CONSERVERA' LA
SOLA COPIA E RESTITUIRA' L'ORIGINALE
ALL'INTERESSATO**